# **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

### del 22 dicembre 1980

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — OMA system, consisting of intensifier detector head, model 1205 D; polychromator UV-VIS-NIR, model 1208; display, model 604; optical multichannel analyzer console, model 1205 A; scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019 », può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(80/1344/CEE)

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 5 luglio 1980, il governo italiano ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PAR — OMA system, consisting of intensifier detector head, model 1205 D; polychromator UV-VIS-NIR, model 1208; display, model 604; optical multichannel analyzer console, model 1205 A; scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019 », destinato ad essere utilizzato nel campo della ricerca delle tecniche applicative dei laser alla dinamica dei fluidi e, in particolare, per misure di emissioni inquinanti nell'atmosfera, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 dicembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore multicanale; che le sue

caratteristiche tecniche obiettive, quali il grado di risoluzione del sistema di anlisi ottica, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

## Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — OMA system, consisting of intensifier detector head, model 1205 D; polychromator UV-VIS-NIR, model 1298; display, model 604; Optical multichannel analyzer console, model 1205 A; scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019 », che costituisce oggetto della domanda del governo italiano del 5 luglio 1980, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

## Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.